

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

– SEDE DI ROMA

(NRG 8898/2019; Sez. III° BIS)

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI
ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI**

Per **Avv. DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969,
residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F.
BFLMRZ66L23D612I) e dall'Avv. Maurizio Cecconi (C.F.
CCCMRZ49L09H501Q) in virtù di mandato a margine del presente
ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Via
Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori **dichiarano ai sensi**
dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi e le
comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di FAX: 055-
29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *protempore*, C.F.
80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76 ROMA;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *protempore*, C.F.

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

80185250588, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura
Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA;

- resistenti -

NEI CONFRONTI DI

- **Dr.ssa UMMARINO VALENTINA**, nata a Napoli il 21.2.1976 CF
MMRVNT76B61F839T e residente in Via Domenico Modugno n. 102
ROMA – 00125 -

- **Dr.ssa MOTTOLESE AZZURRA**, C/o Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio Direzione Generale Viale Giorgio Ribotta n. 41/43 ROMA
– 00144 -

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,

1) del Decreto del Direttore Generale del 17.4.2019 n. 663 del
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato
elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non
include la ricorrente (Doc.1);

2) della Nota del 16.4.2019 prot. n. 8587 contenente gli esiti della
valutazione delle prove scritte richiamata nel DDG 17.4.2019 n. 663 e
non comunicata (Doc.2);

3) del Provvedimento del 13.11.2018 con cui la Commissione del Concorso ha definito e approvato la griglia di correzione delle prove scritte (Doc.3);

4) dei Provvedimenti di data sconosciuta con cui la Commissione del Concorso ha corretto e valutato le prove scritte della ricorrente con assegnazione del punteggio di 60/100 alla prima prova (Doc.4) e di 64/100 alla seconda prova scritta (Doc.5), ivi comprese le schede di valutazione delle prove;

5) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso

**E CON ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI PER
L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE
CON RISERVA,**

6) della **Graduatoria di merito** allegata al verbale n. 49 del 31.5.2019 della Commissione esaminatrice contenente il punteggio complessivo riportato dai singoli candidati che hanno effettuato la prova orale **nella parte in cui non include la ricorrente**, e comunicata con PEC del 10.10.2019 (Doc.13);

7) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso

**NONCHE' CON IL PRESENTE ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE
CON RISERVA,**

8) della **Graduatoria generale di merito** che riporta l'elenco dei candidati dichiarati vincitori del Concorso approvata con Decreto del Direttore Generale del 10.10.2019 n. 1652 del MIUR (pubblicato in GU 15.10.2019 n. 82) **nella parte in cui non include la ricorrente** (Doc.14);

9) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe ed ha chiesto l'annullamento degli stessi previa sospensione dell'efficacia *in parte qua* ed ammissione con riserva all'orale, per i seguenti **MOTIVI** qui di seguito trascritti.

“1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 4 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO e ARBITRARIETA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA CONCORRENTI.

1.1. La funzione del concorso pubblico è quella di reclutare il personale più preparato, nel rispetto dell'art. 97 COST. (CONS. STATO Sez. VI 9 giugno 2010 n. 3671).

L'art. 10 Comma 4 del Bando ha stabilito che “Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di ...supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso”.

* * * * *

*1.2. **Orbene**, è accaduto che durante lo svolgimento della seconda prova scritta del 26.10.2018 il **Presidente della Commissione esaminatrice**, su richiesta di alcuni candidati, si sia allontanato dall'aula d'esame per **reperire il testo del Regolamento Europeo n. 679/2016 e successive rettifiche** (in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali) necessario per lo svolgimento della traccia del secondo compito, **abbia fatto rientro** alle ore 11,15/11,30 **in aula portando con sé numerose fotocopie** del testo del Regolamento ed **abbia messo le fotocopie** sui tavoli in fondo all'aula **liberamente a disposizione di tutti i candidati** (v. scambio di messaggi su Facebook Lombardi – Capobianco Doc.8).*

I candidati che non avevano effettuato alcun studio del Regolamento Europeo in questione hanno ovviamente 'approfittato' delle fotocopie del testo normativo 'distribuite' dal Presidente della Commissione e nel lasciare i propri banchi per recarsi a prelevare le fotocopie in fondo all'aula d'esame non hanno mancato di comunicare gli uni con gli altri, scambiarsi opinioni sulla traccia del compito e confrontarsi sulle soluzioni da dare al caso concreto (v. nuovamente scambio di messaggi su Facebook Lombardi – Capobianco Doc.8), il tutto in dispregio anche del divieto di comunicazione sancito dall'art. 10 Comma 4 del Bando (Doc.6).

* * * * *

*1.3. Appare evidente che con tale condotta posta in essere in disprezzo delle prescrizioni del Bando il Presidente della Commissione esaminatrice **abbia avvantaggiato del tutto illegittimamente i candidati che non avevano conoscenza del Regolamento Europeo** rispetto a quelli che tale conoscenza possedevano, con violazione del principio della par condicio tra concorrenti nonché dei principi di buon andamento della PA (art. 97 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).*

* * * * *

*1.4. E' ben noto che in tema di concorso pubblico il **principio della par condicio** tra concorrenti desumibile (anche) dall'art. 97 Cost. impone che i candidati **siano posti tutti sullo stesso piano** agli effetti dell'accertamento del grado di professionalità e di preparazione (TAR ROMA LAZIO Sez. III 18 giugno 2013 n. 6143; (TAR ROMA LAZIO Sez. III 18 aprile 2013 n. 4323) senza favoritismi di sorta. Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.*

* * * * *

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ART. 12 DPR 9.5.1994 N. 487. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

2.1. A norma dell'art. 12 del DPR 9.5.1994 n. 487 "Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di

valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.

*Nella seduta del 13.11.2018 con verbale n. 12 la Commissione esaminatrice del Concorso “ha definito la **griglia di valutazione** che verrà adottata per l’esame delle prove scritte” (Doc.3).*

* * * * *

2.2.** Secondo la scienza della docimologia la griglia di correzione deve essere composta da Indicatori che individuano ciò che viene indagato (la pertinenza, la coerenza espositiva, la correttezza e appropriatezza del linguaggio, l’approfondimento teorico v. griglia Doc.3), da Descrittori che indicano le valutazioni delle singole condotte/prestazioni dell’esaminando correlandole ad un diverso Peso/Punteggio specificamente attribuito a ciascuna delle valutazioni inserite nella griglia, nel range di riferimento per ogni singolo indicatore. In ambito valutativo ***l’Indicatore per essere attendibile deve essere espresso attraverso Descrittori che siano specifici.*

* * * * *

2.3.** Orbene, la **Griglia di correzione** delle prove scritte adottata dalla Commissione esaminatrice ed impiegata per la correzione delle prove della ricorrente (v. Doc.3), si caratterizza per la presenza di **Criteri** suddivisi in **Indicatori** ma ***risulta del tutto manchevole dei Descrittori. Si evidenzia, infatti, che per ogni Indicatore/Criterio di valutazione è previsto un **punteggio** che va da un minimo ad un massimo senza*

alcuna indicazione né del Descrittore né della diversa e specifica valutazione correlata alla diversa gradazione di punteggio nell'intervallo tra minimo e massimo della scala di riferimento.

LA GRIGLIA UTILIZZATA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE (v. Doc.3) NON RIPORTA I DESCRITTORI ovvero la valutazione specifica assegnata in maniera trasparente, oggettiva e non arbitraria al voto/punteggio **PER CIASCUN INDICATORE ALL'INTERNO DELLA SCALA DI RIFERIMENTO.**

Si aggiunga che le scale di riferimento riportate nella griglia si differenziano tra di loro a seconda dei singoli Indicatori (35 - 50; 21 - 30; 14 - 20 v. Doc.3).

A seconda della singola scala di riferimento applicata lo stesso punto ha (immotivatamente) un peso diverso.

Alla Commissione viene, quindi, lasciata la libertà di tradurre in voto la propria valutazione (soggettiva e personale) con riguardo all'indicatore di volta in volta utilizzato e al punteggio assegnato.

* * * * *

2.4. *Da ciò ne consegue che la Griglia di correzione adottata, contenendo solo dei macro-indicatori (senza descrittori differenziati per i diversi punteggi all'interno dell'intervallo tra minimo e massimo) con un punteggio minimo/massimo (differenziato in ragione della scala di riferimento), non è in grado di guidare adeguatamente la commissione*

nell'attribuzione dei punteggi e di esplicitare l'iter logico seguito nella valutazione finale.

*L'attribuzione dei punteggi è derivata dalla sommatoria di sub-punteggi che non corrispondono a descrittori di giudizio predeterminati con il risultato che la valutazione delle prove risulta inficiata da **ASSOLUTA ARBITRARIETÀ** ed è quindi **totalmente inattendibile**. Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.*

* * * * *

3. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI nonché PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

3.1. *La Commissione esaminatrice nell'aprire le buste sigillate contenenti i compiti scritti della ricorrente e comunque nelle operazioni di correzione **ha letteralmente 'mescolato' le pagine della brutta copia del compito con quelle della bella copia** di entrambe le prove con il risultato che **le pagine** del singolo elaborato scritto al momento della valutazione **non solo non si trovavano (più) nell'ordine** con il quale erano state scritte dalla ricorrente **ma** risultavano **inframezzate da pagine della brutta copia**.*

Il dato è evidente ed emerge ictu oculi dall'esame dei file di PDF contenenti le prove scritte che lo stesso MIUR ha inviato in sede di accesso agli atti all'odierna ricorrente dove le pagine degli scritti sono

state collazionate senza alcun ordine e interscambiate (v. Docc.4-5 e lettera di trasmissione MIUR Doc.9).

*L'esame del file PDF delle prove scritte evidenzia peraltro l'apposizione da parte della Commissione esaminatrice di **un segno rosso a margine della pagina n. 9** del primo compito quando la versione 'in bella' del compito è iniziata alla successiva pagina n. 10 che riporta, invero, la traccia del tema ("Il candidato, premesse considerazioni sistematiche in ordine a ...") e, a seguire, lo "Svolgimento" (v. Doc.4).*

Dunque, il giudizio – negativo – della Commissione esaminatrice si è formato sulla 'brutta' copia del compito e comunque su un elaborato scritto che è stato modificato e stravolto nella sua struttura rispetto alla versione originaria redatta dalla ricorrente.

* * * * *

***3.2. Le valutazioni** espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte (e orali) dei candidati costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica ma **non sfuggono al sindacato di legittimità** del Giudice Amministrativo quando siano inficiate "ictu oculi" da **eccesso di potere**, sub specie delle figure sintomatiche dell'**arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti** (CONS. STATO Sez. IV 29 dicembre 2014 n. 6387; TAR LAZIO Sez. I 2 dicembre 2013 n. 10349; TAR EMILIA ROMAGNA BOLOGNA Sez. I 12 gennaio 2011 n. 9; CONS. STATO, sez. IV, 27 novembre 2008, n.*

5862; CONS. STATO, sez. IV, 12 marzo 2007 n. 1188; CASS. SSUU 21 giugno 2010, n. 14893). Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.”

* * * * *

2. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato il 21.10.2019 la ricorrente ha impugnato la **Graduatoria di merito** allegata al verbale n. 49 del 31.5.2019 della Commissione esaminatrice contenente il punteggio complessivo riportato dai singoli candidati che hanno effettuato e superato la prova orale comunicata dal MIUR con PEC del 10.10.2019 nella parte in cui non ricomprende la ricorrente (Doc.13).

* * * * *

3. In data **15.10.2019** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 82) il Decreto del Direttore Generale del 10.10.2019 n. 1652 del MIUR con cui è stata approvata la **Graduatoria generale di merito** del Concorso che riporta l’elenco dei candidati dichiarati vincitori (Doc.14). Si rende pertanto necessario impugnare con ulteriori motivi aggiunti tale Graduatoria generale di merito **nella parte in cui non ricomprende la ricorrente** e ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DEGLI ATTI IMPUGNATI PER I MOTIVI DI CUI AL RICORSO INTRODUTTIVO e AL PRIMO

ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI.

1.1. I provvedimenti oggi impugnati con i presenti motivi aggiunti sono atti conseguenti ai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti giacché si tratta della graduatoria generale di merito del Concorso che riporta l'elenco dei candidati dichiarati vincitori del Concorso.

* * * * *

1.2. Con il presente ricorso l'odierna ricorrente deduce pertanto l'illegittimità dei predetti provvedimenti **per illegittimità derivata** rinviando espressamente ai motivi di impugnazione formulati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti e dal cui accoglimento consegue la illegittimità in via derivata degli atti oggi impugnati.

* * * * *

SULL'ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

SUL FUMUS BONI IURIS

1. Quanto al *fumus boni iuris*, non si può che rinviare ai singoli motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti che si appalesano certamente “*meritevoli di approfondimento*” ai fini della concessione dei provvedimenti cautelari richiesti (v. CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019

n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).

* * * * *

SUL PERICULUM IN MORA

1. Quanto al *periculum*, si rileva che con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti l'odierna ricorrente **ha chiesto l'annullamento non dell'intera procedura concorsuale ma SOLO DEL GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE per specifici profili di illegittimità** che hanno inficiato lo svolgimento concreto della prova scritta e **L'OPERATO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.**

* * * * *

2. Le prove orali della procedura concorsuale sono **terminate** e l'Amministrazione ha approvato la **Graduatoria generale di merito** del Concorso che riporta l'elenco dei candidati dichiarati vincitori (Doc.14).

Nel bilanciamento degli interessi in conflitto la costante e pacifica giurisprudenza del TAR e del CONSIGLIO DI STATO ritiene che **dalla esclusione dalle prove derivi al candidato un DANNO GRAVE ed IRREPARABILE** mentre dalla ammissione con riserva alla prova non deriva per l'amministrazione alcun pregiudizio in concreto (tra le

moltissime, CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 109; CONS. STATO Sez. VI, 21 dicembre 2018 n. 6291; CONS. STATO Sez. VI, 17 dicembre 2018 n. 6154; CONS. STATO Sez. VI, 11 dicembre 2018 n. 6003; CONS. STATO Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 2629; TAR LAZIO ROMA Decreto 2 marzo 2019 n. 1460).

* * * * *

3. A fronte della conclusione del Concorso e nelle more del processo le *esigenze* della ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante **l'indizione di una sessione suppletiva della prova orale e l'ammissione alla stessa con riserva** (v. CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale
Voglia:

1) **in via preliminare, sospendere** i provvedimenti impugnati *IN PARTE QUA* e **ordinare l'ammissione** con riserva della ricorrente **alla**

prova orale con statuizione dell'obbligo dell'Amministrazione di predisporre una sessione suppletiva della prova;

2) **nel merito**, accogliere il ricorso e i motivi aggiunti e per l'effetto **annullare** *IN PARTE QUA* i provvedimenti impugnati e **disporre** che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa Commissione alla luce dei motivi del ricorso **oppure disporre** che la prova scritta venga nuovamente somministrata alla ricorrente.

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Si deposita seguendo la numerazione degli atti già depositati:

14) Decreto del Direttore Generale del 10.10.2019 n. 1652 del MIUR (pubblicato in GU 15.10.2019 n. 82) di approvazione della Graduatoria generale di merito del Concorso contenente l'elenco dei candidati dichiarati vincitori.

Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00.

Firenze-Roma, lì 13 novembre 2019

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE
PER PUBBLICI RECLAMI EX ART. 41 IV° CO. CPA**

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

Ill.mo Sig. Presidente,

I sottoscritti Avv. Maurizio Bufalini e Avv. Maurizio Cecconi in qualità di difensori di **Avv. DEBORAH LOMBARDI** in virtù di mandato a margine del ricorso

PREMESSO CHE

- Appare opportuno notificare anche il ricorso per motivi aggiunti a tutti coloro che risultano utilmente inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso ai fini della piena integrità del contraddittorio;
- E' particolarmente difficoltoso reperire gli indirizzi di tutti i controinteressati inseriti in graduatoria in ragione dell'elevato numero degli stessi e della mancata indicazione della data di nascita e del codice fiscale dei candidati

CHIEDONO

l'autorizzazione alla **notificazione del ricorso per motivi aggiunti** a tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso **per pubblici proclami** e segnatamente mediante la pubblicazione sul sito WEB dell'intimata Amministrazione con indicazione delle relative modalità.

Con osservanza.

Firenze-Roma, li 13 novembre 2019

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

Il presente atto è dichiarato dall'Avv. Maurizio Bufalini, che a tal fine lo ha sottoscritto, conforme all'originale trasmesso via fax al codifensore Avv. Maurizio Cecconi che pure lo sottoscrive ai sensi e per gli effetti della legge 7.6.1993 n. 183.

Firenze-Roma, lì 13 novembre 2019

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi